

Ordinanza sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (OIM)

del 26 novembre 1997 (Stato 1° febbraio 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 3 e 21 capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM),

ordina:

Sezione 1: Accertamento e determinazione dei limiti di assegnazione cantonali

Art. 1 Involucro finanziario

¹ Sulla base dello stato del fondo d'aiuto agli investimenti è fissato di volta in volta un involucro finanziario per un periodo di quattro anni.

² L'involucro finanziario viene ripartito in un importo di base e in un importo di sviluppo secondo una determinata proporzione. Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) determina la proporzione. A tal fine tiene conto delle prestazioni della perequazione finanziaria.

Art. 2 Limiti di assegnazione cantonali

¹ I limiti di assegnazione cantonali sono determinati sulla base dell'involucro finanziario.

² L'importo assegnato ai Cantoni si compone di un importo di base e di un importo di sviluppo.

Art. 3 Calcolo dell'importo di base cantonale

¹ L'importo di base cantonale è calcolato secondo criteri di riparto e di ponderazione.

² I criteri di riparto sono:

- a. la popolazione che vive nella regione; per i Comuni con oltre 5000 abitanti possono essere computate soltanto 5000 persone;
- b. la superficie della regione, terreno improduttivo escluso.

³ I criteri di ponderazione sono:

RU 1998 79

¹ RS 901.1

- a. il valore reciproco della media ponderata dei coefficienti per il calcolo della capacità finanziaria² dei Cantoni;
- b. la percentuale di persone occupate a tempo pieno (posti di lavoro) nella regione nei settori secondario e terziario rispetto al numero di persone abili al lavoro.

Art. 4 Accertamento dell'importo cantonale di sviluppo

¹ Per accertare l'importo di sviluppo di un Cantone, i costi dei progetti o programmi di natura infrastrutturale di cui all'articolo 6 lettere a-c LIM previsti nelle sue regioni per un periodo di quattro anni, sono ponderati con il quoziente di realizzazione dei quattro anni precedenti.

² Il quoziente di realizzazione di un Cantone è dato dal rapporto fra i costi dei progetti o programmi di natura infrastrutturale di cui all'articolo 6 lettere a-c LIM sussidiati mediante aiuti agli investimenti durante un quadriennio e i costi dei progetti o programmi di natura infrastrutturale considerati nell'ambito del calcolo dell'importo di sviluppo.

³ Entro la fine di ottobre dell'ultimo anno del quadriennio, i Cantoni inoltrano una lista dei progetti e programmi di natura infrastrutturale di cui all'articolo 6 lettere a-c LIM previsti nelle loro regioni.

Art. 5 Riporto dell'importo assegnato

L'importo assegnato ai Cantoni rimasto inutilizzato durante il quadriennio può essere riportato sul quadriennio successivo.

Art. 6 Determinazione dei limiti di assegnazione cantonali

Il Dipartimento determina mediante ordinanza i limiti di assegnazione.

Sezione 2: Accertamento dei limiti di credito cantonali

Art. 7 Involucro del credito

Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)³ determina la parte di credito annuo iscritto a bilancio messo a disposizione dei Cantoni per il finanziamento dell'organizzazione e delle attività delle regioni di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettere a-c LIM.

Art. 8 Limiti di credito cantonali

¹ I limiti di credito cantonali sono determinati sulla base dell'involucro del credito.

² RS 613.11

³ Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 1 n. 21 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

² L'importo assegnato ai Cantoni si compone di un importo di base e di un importo supplementare legato alle prestazioni.

Art. 9 Calcolo dell'importo di base cantonale

¹ L'importo di base di un Cantone risulta dalla somma degli importi forfettari che il Cantone ottiene per le proprie regioni.

² Il Seco calcola per ogni regione un importo forfettario sulla base dei criteri seguenti:

- a. superficie della regione, terreno improduttivo escluso;
- b. popolazione della regione;
- c. numero dei Comuni.

³ Fissa un importo minimo e un importo massimo tenendo conto dei mezzi disponibili e del rincaro.

Art. 10 Calcolo dell'importo supplementare legato alle prestazioni

¹ La parte dell'involucro di credito rimanente dopo detrazione degli importi di base cantonali è assegnata ai Cantoni sotto forma di importo supplementare legato alle prestazioni.

² L'importo supplementare legato alle prestazioni è calcolato in funzione dei contributi del singolo Cantone al finanziamento delle prestazioni e delle spese di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettere a-c LIM, previa detrazione della metà del suo importo di base.

Art. 11 Regioni sovracantonali

¹ Ai fini dell'accertamento dei limiti di credito, le regioni sovracantonali sono considerate appartenenti al Cantone sul cui territorio si trova l'ente regionale per lo sviluppo. I contributi di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettere a-c LIM sono anch'essi determinati e versati da tale Cantone.

² Se gli altri Cantoni facenti parte di una regione sovracantonale contribuiscono al finanziamento di prestazioni e spese secondo l'articolo 18 capoverso 1 lettere a-c LIM, tali contributi sono aggiunti, ai fini dell'accertamento dei limiti di credito, ai contributi del Cantone cui è considerata appartenere la regione.

Art. 12 Importo massimo

Il limite di credito di un Cantone non può superare il doppio dei suoi contributi al finanziamento delle prestazioni e delle spese di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettere a-c LIM.

Art. 13 Notifica dei limiti di credito cantonali, versamento e conteggio

¹ Il Seco decide ogni anno i limiti di credito.

² Durante il quadriennio, i Cantoni ricevono all'inizio di ogni anno anticipi pari ai loro limiti di credito. Gli importi non utilizzati entro la fine dell'anno possono essere riportati sull'anno successivo.

³ Al termine del quadriennio, i Cantoni devono rendere conto al Seco, mediante un conteggio dettagliato, circa l'impiego dei mezzi. I mezzi inutilizzati alla fine del quadriennio decadono.

Sezione 3: Collaborazione con i Cantoni

Art. 14

Il Dipartimento e il Seco decidono sentiti i Cantoni.

Sezione 4: Disposizioni transitorie

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 9 giugno 1975⁴ sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane è abrogata.

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ Per il 1998, i limiti d'assegnazione cantonali sono determinati tenendo conto soltanto dell'importo di base.

² In seguito, i limiti d'assegnazione cantonali sono accertati secondo la procedura di cui agli articoli 1-4; ai fini del calcolo dell'importo di sviluppo del primo quadriennio non si tiene tuttavia conto di alcun quoziente di realizzazione.

³ Entro la fine dell'ottobre 1998, i Cantoni devono sottoporre al Seco una lista dei progetti e programmi di natura infrastrutturale di cui all'articolo 6 lettere a-c LIM per le loro regioni e per gli anni 1999-2002.

⁴ Le domande di aiuto agli investimenti, corredate della relativa documentazione, inoltrate alla Confederazione entro il 1° gennaio 1998 sono valutate e decise secondo la normativa anteriore.

⁵ I contributi per la rielaborazione del programma regionale di sviluppo assegnati prima del 1° gennaio 1998 continueranno ad essere versati dal Seco. Gli importi necessari a tal fine nei prossimi anni sono detratti, al momento della determinazione dell'involucro del credito secondo l'articolo 7, dal credito iscritto a bilancio. I contributi assegnati dai Cantoni per la revisione di tali programmi non possono essere considerati ai fini del calcolo dei limiti di credito.

⁴ [RU 1975 1041, 1977 2136, 1982 110, 1985 389]

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

